



CITTA METROPOLITANA DI MESSINA

(Legge Regionale n.15 del 04.08.2016)

DIREZIONE - SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI
SERVIZIO – PATRIMONIO MOBILIARE

UFFICIO INVENTARIO E PERTITARIO E MOVIMENTAZIONE BENI MOBILI

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO SECONDO L'ART.36, comma 2, lettera b), del d.lgs 50/2016, PER IL SERVIZIO DI TRASLOCO DEI MOBILI, DELLE SUPPELLETTILI E DELLE ATTREZZATURE CHE IN ATTO SI TROVANO NEGLI UFFICI DI VIA SAN PAOLO, EX BREFO-TROFIO, AL FINE DI TRASFERIRE L'UFFICIO PATRIMONIO PRESSO LA SEDE DI PALAZZO DEGLI UFFICI DI VIA XXIV MAGGIO IN MESSINA

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

La Città Metropolitana di Messina - appalta i servizi di movimentazione, trasporto e trasloco di mobili, arredi ed altro materiale, i servizi di facchinaggio di piccola e media entità con il riordino, spostamento e stoccaggio di mobili e attrezzature, ivi compreso il montaggio e lo smontaggio degli stessi.

L'espletamento dei servizi si intende comprensivo di tutte le prestazioni di manodopera, dei materiali di consumo e automezzi che si renderanno necessari in relazione alle esigenze delle strutture di questo Ente appaltante.

Le sedi degli uffici o degli immobili in proprietà o in uso alla Città Metropolitana di Messina - oggetto dell'appalto sono gli uffici di via san Paolo is.361, come da percorso indicato nella sottoindicata mappa :



Art. 2 - Descrizione dei servizi di appalto e modalità tecniche di esecuzione

Il servizio di trasloco e di movimentazione di cui all'art. 1 del presente capitolato comprende tutte le operazioni e gli oneri necessari per il trasferimento dei beni, montaggio e smontaggio degli stessi. La messa a disposizione del personale, degli automezzi e quant'altro e' a carico dell'Impresa aggiudicataria, che assumerà la gestione dei lavori, garantendo organizzazione tecnica e risultato ottimali.

Le prestazioni oggetto del presente capitolato, salvo più precise indicazioni fornite di volta in volta da questo Ente negli ordini di servizi, sono approssimativamente le seguenti:

- Trasporto di arredi, accessori d'arredo, di armadi blindati, casseforti, laboratori ed attrezzature varie;
- Il trasferimento e/o il trasporto del materiale attraverso l'uso di mezzi e attrezzature idonee quali camion, cinghie, elevatori, scala elevatore per esterni, paranchi, autogrù, fomiti in dotazione agli operatori, qualora l'Ente appaltante ne richieda specificatamente l'impiego, volti a consentire uno svolgimento del servizio rapido ed efficiente;
- Mera prestazione d'opera di facchinaggio e manovalanza per la movimentazione di mobili e accessori di arredo che non si configura come un trasloco ma come risistemazione o ricollocazione interna di archivi o arredi tra uffici;
- Movimentazione di attrezzature informatiche quali computer, stampanti e fotocopiatrici ecc;
- Servizi di smontaggio e rimontaggio da eseguirsi a regola d'arte, riattacco o fissaggio alla parete o a pavimento di mobilio e di attrezzature.

Sarà cura dell'Impresa aggiudicataria conteggiare e tenere da conto la ferramenta ricavata dallo smontaggio dell'articolo, riponendone l'eventuale avanzo nei magazzini preposti dell'Ente. Della mancanza o della perdita per incuria di tale ferramenta ne risponde integralmente la ditta appaltatrice;

- Altri servizi di facchinaggio e complementari che si dovessero essere rendere necessari per le attività dell'Ente.

Il trasloco di mobili, attrezzature, materiale vario, apparecchiature, ecc. dovrà essere eseguito in modo accurato e avrà termine solo a conclusione dell'allocazione ordinata del materiale ove trasportato, secondo indicazioni del responsabile del presente procedimento.

L'Impresa garantisce, senza onere aggiuntivo, il ritiro immediato dei residui della movimentazione nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia di gestione dei rifiuti.

Il personale in servizio dovrà sempre avere come dotazione base: trapano, avvitatore, carrello per il trasporto manuale ed ogni altro attrezzo (cacciaviti, chiavi, brugole, pinze, ecc) utile per ordinarie operazioni di montaggio e piccoli interventi di manutenzione. La mancanza ripetuta di detta attrezzatura e' elemento condizionante della valutazione complessiva per l'applicazione delle penali di cui all'articolo 10 del presente capitolato.

Nell'esecuzione di tutte le prestazioni il personale della Ditta dovrà usare la massima diligenza per evitare qualsiasi danno. Di ogni danneggiamento causato al materiale o ad altre cose ed anche a terzi, da ascriversi all'incuria o disattenzione del personale dell'impresa, è responsabile la ditta appaltatrice di fronte a questo Ente, che è autorizzato a rivalersi per l'intero ammontare del danno anche in occasione del pagamento dei corrispettivi dovuti.

Restano a carico dell'Impresa aggiudicataria tutte le attività e gli oneri inerenti alla richiesta, presso gli uffici competenti, di eventuali autorizzazioni e permessi per l'utilizzo di spazi con regolamentazione particolare del traffico, quali ZTL (Zone a Traffico Limitato) o Aree Pedonali, nonché qualsiasi altro onere connesso alle operazioni di trasloco (es. soste in parcheggi a pagamento, transennamenti ecc..). Non sarà riconosciuto alcun emolumento per il tragitto dalla sede dell'Impresa alla sede di servizio dell'Amministrazione appaltante e viceversa.

La durata dell'esecuzione del servizio di che trattasi è stabilita in giorni (4) dalla comunicazione di inizio lavori

Si riportano a titolo puramente indicativo i locali contenenti arredi e attrezzature oggetto del trasloco:

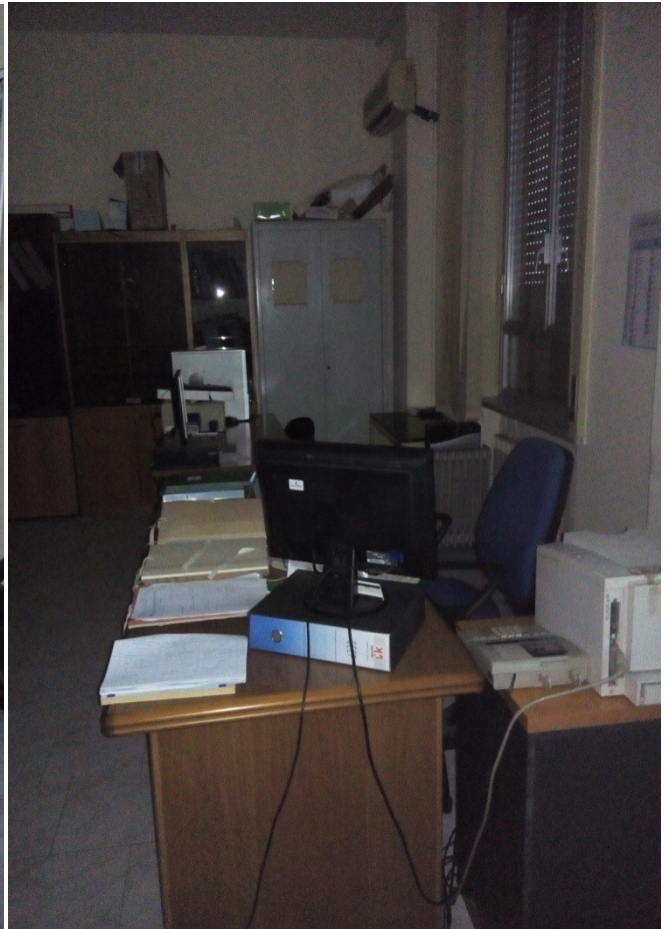
STANZA GENOVESE:

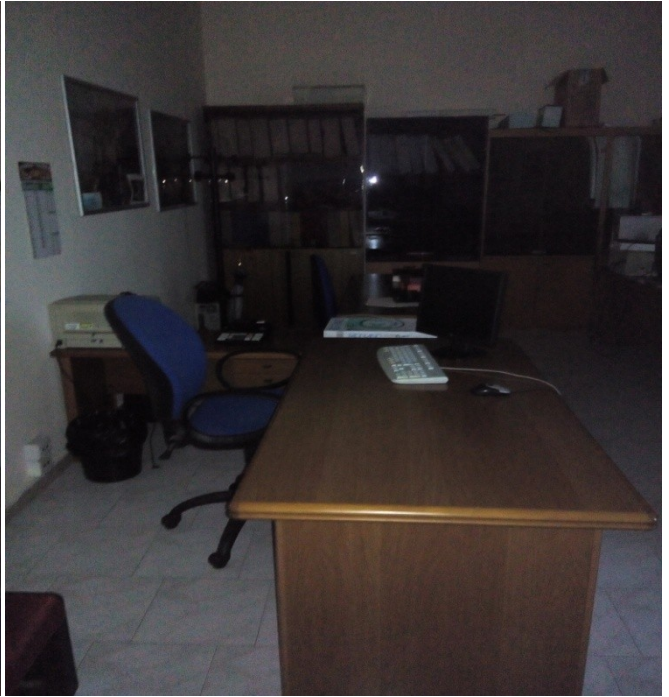


ACCESSO CORRIDOIO UFFICIO PATRIMONIO



60-61





STANZA 63 PATRIMONIO



STANZA PATRIMONIO





Art. 3 - Attrezzature

La ditta aggiudicataria assume con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio il compimento del servizio.

Dovrà, pertanto, garantire la disponibilità anche mediante contratti di locazione o leasing di ogni macchina e attrezzatura necessaria all'esecuzione del servizio.

Sono a carico della ditta aggiudicataria tutte le attrezzature ed i materiali necessari per l'esecuzione del servizio a perfetta regola d'arte.

La Ditta dovrà disporre di tutto ciò che riguarda le attrezzature, gli utensili, i dispositivi, gli strumenti, scale, ecc. che dovranno essere rispondenti alle normative di sicurezza e alle leggi antinfortunistiche vigenti.

Art. 4 - Controlli dell'Ente Appaltante

La Città Metropolitana di Messina effettuerà controlli sulla corretta esecuzione del servizio, sulla base dei riscontri dei responsabili della struttura..

La puntualità nell'inizio del servizio e' requisito indispensabile; la reiterata inosservanza di tale disposizione costituirà elemento di valutazione negativa per l'applicazione delle penali di cui sopra. E' espressamente accettato dall'Ente Appaltante che gli eventi generati da cause di forza maggiore non potranno costituire elemento di valutazione negativa dei servizi.

L'Ente Appaltante si riserva il diritto di:

a) controllare attraverso i competenti organi dello Stato (Ispettorato Provinciale del Lavoro) che l'assunzione del personale dipendente impiegato nel servizio sia conforme alla normativa vigente.

L'assunzione del personale dipendente in violazione della normativa vigente e [a mancata assicurazione del medesimo presso gli Enti previdenziali ed assistenziali determina "ipso iure" la risoluzione del contratto d'appalto;

b) risolvere il contratto senza alcun preavviso qualora intervengano, a carico dei soggetti indicati nell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 252/1998, procedimenti o provvedimenti di cui all'art. 10 Legge 575/65 e/o elementi dai quali sono desumibili infiltrazioni mafiose ex art. 10, comma 7, D.P.R. 252/98.

Art. 5 - Oneri e obblighi diversi a carico dell'appaltatore.

Per l'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto, l'Impresa si avvale di proprio personale, che sarà impiegato sotto la sua esclusiva responsabilità. Il personale dovrà essere munito di divisa durante il servizio.

L'Impresa dovrà:

- adottare idonee misure allo scopo di salvaguardare con ogni mezzo il materiale trasportato per conto della Città Metropolitana di Messina;

- dotare il proprio personale di idonee attrezzature per la corretta esecuzione del servizio (cinghie, scale, ecc);

- operare unicamente con proprio personale dipendente di assoluta fiducia

Il personale impiegato per l'esecuzione dei lavori deve essere idoneo a tutte le esigenze del servizio per il quale e' destinato.

L'appaltatore ha l'obbligo di comunicare ogni variazione gestionale che si verifichi durante la decorrenza del contratto, entro e non oltre trenta giorni dal suo verificarsi.

Art 6 -Obblighi speciali a carico dell' appaltatore

Oltre agli oneri di cui all'art. 24 e art. 25 del disciplinare, quelli di cui all'art 6 del presente capitolato e di quelli previsti per legge, sono a carico dell'appaltatore e si intendono compensati nei prezzi contrattuali, gli obblighi di legge verso il personale dipendente.

L'appaltatore è direttamente responsabile dell'osservanza delle norme in materia di tutela del personale dipendente, da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito dell'Appalto.

L'Ente appaltante si riserva la facoltà di sospendere il pagamento della fattura per apposita garanzia dell'adempimento degli obblighi dell'Appaltatore in materia, qualora risulti, da denuncia dell'Ispettorato del Lavoro o di organi sindacali, che l'Appaltatore sia inadempiente per quanto riguarda l'osservanza:

1. delle condizioni normative e retributive;

2. delle norme, sia di legge che di contratti collettivi di lavoro, che disciplinano le assicurazioni sociali (quali quelle per inabilità e vecchiaia, disoccupazione, tubercolosi, malattie ed infortuni, ecc.);

3. del versamento di qualsiasi contributo che le leggi ed i contratti collettivi di lavoro impongano di compiere al datore di lavoro, al fine di assicurare al lavoratore il conseguimento di ogni suo diritto patrimoniale (quali assegni familiari, ecc.).

La sospensione del pagamento cesserà allorquando sia accertato che è stato corrisposto quanto dovuto e che la vertenza sia stata definita. Per tale sospensione o ritardo di pagamento, l'Appaltatore non può opporre eccezione di sorta all'Ente appaltante, neanche a titolo di risarcimento danni e di rimborso di interessi.

Art. 7- Sicurezza

L'attività appaltata, deve svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.

L'appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione appaltante l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.

L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del D. Lgs 81/2008 e s.m.i. "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere, nel rispetto della normativa vigente.

L'appaltatore è obbligato ad ottemperare alle prescrizioni di sua competenza di cui all'art. 26 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. cooperando con il Servizio di Prevenzione e Protezione dell'Ente.

a) Piano di Sicurezza o DVR

Nei tempi indicati nel disciplinare di gara e comunque prima dell'inizio dell'attività, l'appaltatore dovrà trasmettere il Piano di Sicurezza o DVR contenente: il nominativo del datore di lavoro, gli indirizzi ed i riferimenti telefonici della ditta e dei referenti/responsabili dell'attività svolta presso questo Ente (L'Amministrazione ha il diritto di esigere la sostituzione del referente per indisciplina, incapacità o grave negligenza);

- la descrizione analitica delle attività che la ditta svolgerà nella sede interessata (il Piano di sicurezza o DVR dovrà opportunamente essere aggiornato qualora le attività dovessero mutare rispetto alle previsioni);

- le misure di sicurezza adottate dall'appaltatore nella sede oggetto del contratto tenuto conto dei rischi connessi all'attività svolta;

- elenco dei lavoratori (dell'impresa appaltatrice, degli eventuali subappaltatori e lavoratori autonomi), mansione, livello, contratto applicato e durata dello stesso per ogni lavoratore e la relativa idoneità sanitaria (autocertificazione sulla quale ci siano espliciti riferimenti alla mansione, agli accertamenti e la controfirma del medico competente). (Ai sensi dell'art. 26, comma 8 del D. Lgs 81/2008 e s.m.i., i lavoratori dovranno essere dotati di una tessera di riconoscimento corredata di fotografia sulla quale dovranno essere riportate le generalità del lavoratore e del datore di lavoro, la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione. I dipendenti che non esibissero il tesserino o non fossero presenti nell'elenco inserito nel Piano di Sicurezza/DVR saranno allontanati dal luogo di lavoro: ciò determinerà una contestazione scritta. Al raggiungimento di 3 contestazioni scritte si applicherà l'art. 12 del presente capitolato.

- l'organigramma aziendale relativo alla sicurezza (con i nominativi di RSPP, ASPP, Addetti all'emergenza, evacuazione e primo soccorso, RLS e medico competente quando necessario nonché il numero di telefono presidiato dell'RSPP o di un referente che possa interfacciarsi con i referenti della Provincia Regionale di Messina per la sicurezza);

- elenco analitico e dettagliato dei mezzi di trasporto, delle attrezzature e degli strumenti di lavoro introdotte nella sede ed utilizzate dalla ditta. La ditta deve anche dichiarare "di assumersi la responsabilità sullo stato di manutenzione e sulla corretta conduzione tecnica dei mezzi di Trasporto, delle attrezzature e degli strumenti di lavoro

- eventualmente la descrizione delle modalità organizzative e dei turni di lavoro;

- le misure adottate al fine di garantire la non interferenza nelle sedi con altre attività e persone nonché l'incolumità di tutti i presenti non impegnati nell'attività affidata;

Art. 8 - Penalità

L'Impresa è obbligata ad assicurare la regolare, corretta e puntuale esecuzione del servizio di cui al presente Capitolato nel rispetto delle modalità e dei tempi definiti.

Il committente si arroga il diritto a procedere a verifiche e a controlli volti ad accertare la regolare esecuzione del servizio e l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte.

L'Appaltatore, per il tempo che impiegasse nell'esecuzione dei lavori oltre il termine contrattuale, salvo il caso di ritardo a lui non imputabile, deve rimborsare all'Amministrazione una penale pecuniaria pari a 1/1000 dell'importo dei lavori in appalto al netto del ribasso, con arrotondamento ad 1,00 euro superiore per ogni giorno di ritardo; l'ammontare delle spese di assistenza e della penale sarà dedotto dal conto finale.

L'applicazione della penale sarà preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, alla quale l'Impresa avrà facoltà di presentare le proprie giustificazioni entro otto giorni dalla notifica della contestazione inviata.

L'accettazione della prestazione tardiva non fa venire meno, in capo a questo Ente, il diritto all'applicazione della penale. Rimane comunque risarcibile il danno ulteriore.

Qualora il servizio risultasse in tutto o in parte di qualità scadente o se per qualunque causa fosse inaccettabile, mancante o ritardato, l'Amministrazione si riserva la facoltà di provvedere altrove addebitando all'appaltatore le spese sostenute.

Qualora l'ammontare complessivo delle penalità raggiunga 1/10 del prezzo contrattuale globale, il contratto verrà dichiarato risolto per inadempimento ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile con conseguente incameramento della cauzione definitiva e con eventuale richiesta del maggiore danno subito.

Le eventuali penalità a carico dell'Appaltatore saranno prelevate dalle competenze ad esso dovute operando detrazioni sulle fatture ovvero rivalendosi sulla cauzione di cui all'art. 17 del disciplinare.

La stazione appaltante avrà cura, ai sensi dell'art. 8 della Legge 241/90, di informare la ditta appaltatrice in merito all'eventuale avvio del procedimento inerente all'adozione dei provvedimenti sanzionatori di cui al presente articolo.

Art. 9 - Interruzione del servizio

Sono consentite interruzioni temporanee del servizio nei seguenti casi:

a) Interruzione temporanea del servizio per guasti.

Sono ammesse interruzioni temporanee del servizio per guasti agli impianti ed alle strutture che non permettono lo svolgimento del servizio. Al verificarsi delle evenienze di cui sopra, potranno essere concordate tra l'Impresa e Stazione Appaltante, in via straordinaria, particolari situazioni organizzative.

b) Interruzione totale del servizio per cause di forza maggiore.

Le interruzioni totali del servizio per causa di forza maggiore non danno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti.

Per forza maggiore si intende qualunque fatto eccezionale, imprevedibile e al di fuori del controllo dell'Impresa, che quest'ultima non possa evitare con l'esercizio della diligenza richiesta dal presente capitolato,

e) Interruzione per scioperi

Le interruzioni per scioperi dovranno essere comunicate con congruo preavviso all'Ente, l'Impresa sarà tenuta a garantire un servizio di emergenza per far fronte ad interventi urgenti.

Art. 10 - Clausola risolutiva espressa

L'Amministrazione può chiedere la risoluzione del contratto prima della scadenza, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile:

a) per motivi di pubblico interesse;

b) in caso di frode, di grave negligenza, di inosservanza degli obblighi e delle condizioni contrattuali;

- apertura di una procedura di concordato preventivo, di fallimento a carico dell'impresa o altre procedure derivanti da insolvenza (sequestro e/o pignoramento);

- cessione dell'attività ad altri;

- impiego di personale non dipendente dall'impresa, salvo deroghe previste;

- in caso di cessione del contratto, di cessazione di attività, oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'impresa;

- nei casi di morte dell'imprenditore, quando la considerazione della sua persona sia motivo determinante di garanzia;

- nel caso in cui la ditta affidataria ceda a terzi i servizi affidati;

- danni prodotti ad impianti ed attrezzature oggetto del presente appalto, ovvero ai locali;
- interruzione del servizio fuori dai casi ammessi dal Capitolato;
- nei casi di subappalto non autorizzati dall'Amministrazione;
- in caso di violazione delle norme sulla tutela dei lavoratori e la regolarità contributiva.;
- mancata applicazione dei contratti di lavoro collettivi ed integrativi, relativi al personale dipendente dell'Impresa;
- dopo l'applicazione delle penali di cui all'art. 8 del presente Capitolato, in relazione alla gravità delle inadempienze e al ripetersi delle stesse;
- mancato ripristino delle condizioni di sicurezza nei tempi forniti dall'Amministrazione di cui al successivo art. 12. In ogni caso di risoluzione del contratto, per la parte di servizi non ancora eseguiti, l'Amministrazione potrà rivolgersi al concorrente che segue nella graduatoria di aggiudicazione e stipulare, in caso di accordo, un nuovo contratto.

Risarcimento danni: l'Amministrazione si riserva la facoltà di rivalersi degli eventuali danni, materiali e morali, subito durante l'esecuzione del contratto, soprattutto nel caso in cui le inadempienze dovessero comportare rischi per la salute degli utenti oppure determinare l'interruzione di un pubblico servizio.

Art. 11 - Disdetta del contratto da parte dell'Impresa

Qualora l'impresa disdettasse il contratto prima della scadenza convenuta, senza giustificato motivo o giusta causa, questo Ente si riserva di trattenere a titolo di penale tutto il deposito cauzionale ed addebitare le maggiori spese comunque derivanti per l'assegnazione del servizio ad altra impresa, a titolo di risarcimento danni.

Art. 12 - Sospensione

In caso di pericolo imminente per i lavoratori l'Amministrazione potrà ordinare per iscritto la sospensione delle attività appaltate disponendone la ripresa solo quando siano ripristinate le condizioni di sicurezza e igiene del lavoro.

Qualora la ditta non rispettasse il termine per il ripristino delle condizioni di sicurezza che l'Amministrazione fornirà caso per caso, si provvederà alla rescissione del contratto.

Art. 13 - Recesso

E comunque facoltà dalla Stazione appaltante, in presenza del verificarsi di nuove condizioni gestionali e/o sopravvenute necessità di variazioni organizzative circa la fornitura oggetto del presente capitolato, dichiarare risolto anticipatamente il contratto, previa trasmissione di provvedimento amministrativo a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Fatti salvi i casi di motivate esigenze urgenti di legge, in caso di recesso anche conseguente a sospensione superiore a mesi 6, l'Aggiudicatario ha diritto al pagamento di un corrispettivo commisurato all'opera prestata, comprensivo delle spese sostenute, e a un indennizzo commisurato alla quota di Servizio residuo da effettuare, nella misura del 10% dell'importo delle prestazioni ancora da eseguire secondo le previsioni contrattuali.

Il pagamento di quanto previsto per il recesso è effettuato previa presentazione della documentazione giustificativa dell'opera prestata e delle spese sostenute e, per quanto attiene all'indennizzo per la parte residua, previa presentazione di una relazione attestante tipologia ed entità delle spese programmate accompagnata comunque dai documenti giustificativi dell'avvenuto pagamento delle stesse.



CITTA METROPOLITANA DI MESSINA

(Legge Regionale n.15 del 04.08.2016)

2° Direzione Servizi Finanziari

Servizio- Patrimonio Mobiliare

Ufficio Inventario e Partitario e Movimentazione Beni Mobili

Messina, li

Prot. N.

UFFICIO INVENTARIO E PARTITARIO E MOVIMENTAZIONE BENI MOBILI

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO SECONDO L'ART.36, comma 2, lettera b), del d.lgs 50/2016, PER IL SERVIZIO DI TRASLOCO DEI MOBILI, DELLE SUPPELLETTILI E DELLE ATTREZZATURE CHE IN ATTO SI TROVANO NEGLI UFFICI DI VIA SAN PAOLO, EX BREFO-TROFIO, AL FINE DI TRASFERIRE L'UFFICIO PATRIMONIO PRESSO LA SEDE DI PALAZZO DEGLI UFFICI DI VIA XXIV MAGGIO IN MESSINA 1° PIANO

Alla spett. ditta

Si invita codesta spett. ditta a far pervenire entro il....., alle ore....., un'offerta per la prestazione di cui all'oggetto, in esecuzione della Determinazione del Dirigente di questa Direzione Servizi Finanziari n° del e suoi allegati,.

Il servizio sarà aggiudicato al migliore offerente tra le ditte invitate e la gara sarà esperita anche in presenza di una sola offerta.

Le ditte interessate dovranno altresì dichiarare:

1. dichiarazione del responsabile, di aver preso visione delle condizioni previste dal Capitolato d'Oneri, allegati alla presente lettera;
2. dichiarazione attestante, a norma di legge, l'iscrizione alla C.C.I.A.A. per l'attività inerente l'oggetto;
3. dichiarazione attestante che la ditta non si trovi in stato di liquidazione, cessazione attività ed ogni altra situazione equivalente;
4. dichiarazione attestante, a norma di legge, di avere l'attrezzatura ed i mezzi necessari per l'esecuzione dell'appalto;
5. dichiarazione attestante di essere disposta, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a completare il servizio entro 4 (QUATTRO) giorni naturali e consecutivi dalla data di comunicazione della stessa, ovvero di autorizzazione ad iniziare l'incarico nelle more della stipula del contratto;
6. dichiarazione attestante di non aver avuto controversie con altri Enti Pubblici nell'ultimo triennio (2013-2014-2015) e di non essere incorsi in alcuna risoluzione contrattuale per inadempimento con gli stessi;

7. dichiarazione di essere in regola con gli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi richiesti dalla normativa vigente, con l'impegno di produrre, prima della stipula del contratto, la relativa certificazione rilasciata dagli Enti preposti. Inoltre, così come stabilito dal D.L n. 150/2013, le ditte che intendono partecipare alla gara devono registrarsi, prima della presentazione delle offerte, ai servizi dell'AVCP per poter generare, attraverso il CIG, il PASSOE che le stesse devono inserire nelle buste economiche.

OBBLIGO DI Sopralluogo: al fine di procedere ad una ponderata determinazione dell'offerta economica da presentare da parte dei concorrenti, sia in relazione alla tipologia ed alla natura dei lavori in appalto e alla consistenza economica degli stessi, pur avendo pubblicato le foto degli arredi e delle attrezzature oggetto del trasloco, le imprese interessate sono obbligate ad effettuare la preventiva visita nel luogo oggetto del trasloco, contattando il n. telefonico 090-7761248 o 0907761652 di questo Ufficio scrivente. La presa visione dovrà essere dichiarata dal soggetto dell'impresa che ha effettuato la visita dei luoghi ed attestata per conferma, con sottoscrizione personale, da parte di un Funzionario di questa Direzione.

Avverso alla presente lettera di invito ed i provvedimenti connessi e consequenziali relativo allo svolgimento della gara è ammesso ricorso al TAR competente per territorio entro 30 giorni dall'avvenuta conoscenza degli stessi.

S.P.